



**TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE**

Sezione Marchi e Brevetti CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 14420/2011 promossa da:

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]  
[REDACTED], elettivamente domiciliato in [REDACTED]  
di [REDACTED]

PARTE RICORRENTE

contro

GOOGLE INC. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASNADA MASSIMILIANO e dell'avv. VESSICHELLI FRANCESCO  
[REDACTED]

PARTE CONVENUTA

Il Giudice dott. ANNA PRIMAVERA,  
letti gli atti e documenti di causa, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27/03/2012,  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

rilevato che la Corte di Giustizia della CE ha interpretato l'art. 14 della Direttiva 2000/31/CE, («Direttiva sul commercio elettronico»), interpretato “nel senso che la norma ivi contenuta si applica al prestatore di un servizio di posizionamento su Internet qualora detto prestatore non abbia svolto un ruolo attivo atto a conferirgli la conoscenza o il controllo dei dati memorizzati. Se non ha svolto un siffatto ruolo, detto prestatore non può essere ritenuto responsabile per i dati che egli ha memorizzato su richiesta di un inserzionista, salvo che, essendo venuto a conoscenza della natura illecita di tali dati o di attività di tale inserzionista, egli abbia omesso di prontamente rimuovere tali dati o disabilitare l'accesso agli stessi”;



